

Protocolli per la gestione delle movimentazioni in deroga da zone di restrizione per influenza aviaria

Spostamento di uova da consumo da allevamenti o centri d'imballaggio annessi da zona di sorveglianza e zona di protezione

Nell'allevamento di origine devono essere svolti i seguenti **controlli con cadenza settimanale** e comunque entro 72 ore prima del primo spostamento di uova:

- verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- controllo per ricerca del virus mediante tamponi tracheali su tutti gli animali deceduti in allevamento nei 7 giorni precedenti.

Inoltre, deve essere garantito l'invio a:

- un centro di imballaggio individuato dalla Regione competente, non annesso ad allevamenti avicoli, purché siano imballate in un imballaggio a perdere, oppure in un imballaggio che può essere pulito e disinfettato;
- uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto all'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate in conformità dell'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

Per la distruzione:

- un sistema per la tracciabilità delle uova;
- il trasporto diretto con automezzo dedicato disinfettato prima e dopo il carico;
- il percorso per raggiungere l'impianto deve avvenire utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità degli allevamenti;
- l'applicazione nell'impianto individuato di adeguate misure di biosicurezza.